



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 115 del 11/05/2016

Oggetto: Ricorso in cassazione causa ISPO – G.P. e liticonsorti: conferimento incarico per rappresentanza legale	
Struttura Proponente	Direzione Aziendale
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Responsabile S.S. Bilancio Contabilità e Investimenti
	Estensore
	Cristina Gheri
	Simona Gallo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa: Euro 6425,66

Conto Economico n. 3B0903

Eseguibile a norma di Legge dal 26/05/2016

Pubblicato a norma di Legge il 11/05/2016

Inviato al Collegio Sindacale il 11/05/2016

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante “Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica”, come modificata dalla LRT n. 32 del 19/06/2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 292 del 24/12/2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ispo;

Premesso che:

- in data 08.03.2012 fu presentato ricorso congiunto ex art. 414 c.p.c. (G.P. e litisconsorti), contro l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica per “illegittimità dei contratti a tempo determinato – conversione a tempo determinato – risarcimento danno”;
- che con sentenza del 13/06/2014 il Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro, riconosciuta l’illegittimità dei rapporti a tempo determinato instaurati, ha condannato ISPO al risarcimento del danno, commisurato in 15 mensilità per ciascun ricorrente, oltre accessori ai sensi dell’art. 22 comma 36 L.23/12/2014 n. 724;
- ISPO è ricorso in appello contro la sentenza di cui sopra contestando sia l’an della legittimità delle proroghe che il *quantum* del risarcimento e la Corte d’Appello di Firenze – Sezione Lavoro, con sentenza n. 802/2015 del 12/01/2016 (agli atti), ha ritenuto infondati tutti i motivi addotti dall’Istituto.

Preso atto che ISPO ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del *quantum* dei risarcimenti e che questa, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, ha definito la misura del risarcimento del danno, nel caso di accertata illegittimità di contratti a termine posti in essere da una Pubblica Amministrazione, pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

Ritenuto, detto quanto sopra, che vi siano i termini per ricorrere in Cassazione;

Verificata la congruità del preventivo di spesa di € 4191,75 oltre IVA, CAP e CUN, presentato dall’Avv. Paolo Stolzi per l’incarico *de quo* e depositato agli atti dell’Istituto, in linea con il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione in giudizio delle spese legali di cui al D.M. n. 140 del 20.07.2012;

Individuato quale domiciliatario l’Avvocato Umberto Richiello, via Carlo Mirabello, 18, Roma, a cui verrà corrisposta una somma di € 400,00 oltre IVA e CAP;

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte della S.S. Bilancio Contabilità e Investimenti;


Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.)


DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di ricorrere in cassazione al fine di opporsi alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze – Sezione Lavoro, n. 802/2015 del 12/01/2016 (agli atti);
- 2) di conferire l'incarico di rappresentanza legale all'Avvocato Paolo Stolzi di Firenze, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avvocato Umberto Richiello, via Carlo Mirabello, 18, Roma;
- 3) di ritenere il preventivo di spesa di € 4191,75 oltre IVA, CAP e CUN, presentato dall'Avv. Paolo Stolzi per l'incarico *de quo*, e depositato agli atti dell'Istituto, congruo ed in linea con il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione in giudizio delle spese legali di cui al D.M. n. 140 del 20.07.2012;
- 4) di corrispondere all'Avvocato Umberto Richiello, per la domiciliazione, una somma di € 400,00 oltre IVA e CAP;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'affidamento del presente incarico difensivo e per la domiciliazione, per complessivi € 6425,66 faranno carico al Conto Economico 3B0903 - "oneri legali"- Aut. n° 66/2016 - per il periodo di competenza relativo;
- 6) di trasmettere il presente atto all'interessato, all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)


IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Strutture aziendali da partecipare :

S.S. Bilancio Contabilità e Investimenti ISPO
Settore Risorse Umane e Affari Generali ISPO
Amministrazione Bilancio e Finanza ASF